Codice A1103A
D.D. 11 dicembre 2024, n. 1570
Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione del DL 19/2020. Accertamento della somma di euro 600,00 sul capitolo 32068 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 (F. N.840-Cov-2020).

ATTO DD 1570/A1103A/2024 DEL 11/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione del DL 19/2020. Accertamento della somma di euro 600,00 sul capitolo 32068 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 (F. N.840-Cov-2020).

Visti gli atti trasmessi con prot. reg. 130885 del 26.10.21 dalla polizia municipale di BUTTIGLIERA ALTA E ROSTA a carico della *omissis*,*omissis* qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 3209 del 03.04.20 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 23 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 03/04/2020, relativo al divieto di SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA A DISTANZA SUPERIORE AI 200 MT DALLA PROPRIA ABITAZIONE (avvalendosi di un velocipede);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini uno scritto difensivo, senza richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, rendendo dichiarazioni prive di effetto esimente per mancanza di riscontro probatorio a fronte di un atto di accertamento qualificato da valenza probatoria privilegiata;

considerato che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3.1 del DL 19/2020, era dotata del potere di ordinare temporaneamente prescrizioni più restrittive di quelle valide a livello nazionale, sanzionabili ex art. 4 del medesimo decreto legge, non limitato all'adozione del primo decreto del consiglio dei ministri ma relativo a tutti i successivi DPCM attuativi del DL 19/2020 ("Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.");

considerato che al DPCM 1 APRILE 2020 era seguita ordinanza regionale maggiormente restrittiva in particolare con riferimento all' svolgimento delle attività ludico sportive alla luce del punto 23 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 03/04/2020;

verificato con applicazione satellitare che la distanza fra il luogo dei fatti (loc. Pessina a Rosta) e il luogo di residenza del trasgressore è di circa 3,7 Km;

ritenuto che l'eccezione di "ignoranza inconsapevole" non possa essere accolta perchè carente del requisito di induzione in errore da parte di soggetto qualificato e perchè, pur essendo entrata in vigore il 3 aprile, l'odinanza n. 36 era stata succedeva ad un'altra ordinanza regionale (la Dpgr n. 34 del 21.3.24 punto 22) che vietava l'esercizio di attività motoria oltre le immediate vicinanze ("nei pressi") della propria abitazione;

visto in particolare il punto 23 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 03/04/2020 come sanzionato dall’art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

considerato che l'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020 prevede un aggravante specifica per la realizzazione della condotta illecita tramite l'utilizzo di veicoli ("Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo").

considerato che la condotta specifica è avvenuta utilizzando un velocipede;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, sono state valutate le

circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi portando l'ufficio a ritenere congrua una reazione pari all minimo edittale più l'applicazione dell'aggravante specifica;

verificata l'elezione di domicilio speciale da parte del trasgressore presso il proprio avvocato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;

- Vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";
- vista la legge regionale n. 20/2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- vista la D.G.R. 2 Agosto 2024, n. 46-117. Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026;
- vista la Legge regionale n. 17 del 08 agosto 2023;

determina

in Euro (minimo edittale euro 400,00+ un aumento sino ad 1/3 della sanzione) 600,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;
INGIUNGE

alla sunnominata *omissis*di pagare la somma complessiva di **Euro 600,00** secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).
In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 14 della L.R. N. 17/2023. In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.
Si accerta la somma di euro 600,00 sul capitolo 32068 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 (cod. ben. n. *omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.
Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 1570/A1103A/2024 DEL 11/12/2024

Accertamento N.: 2024/4319
Descrizione: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONI AM.TIVE
Importo (€): 600,00
Cap.: 32068 / 2024 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE
Soggetto: Cod. 390996
PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti